



Newsletter realizzata nell'ambito del progetto per il piano di intervento per l'associazionismo della Provincia di Bologna

Agosto 2014

Associazioni con partita iva: cosa succede se non mi sono dotato di POS?

Dal 30 giugno 2014 le associazioni titolari di partita iva devono garantire agli utenti la possibilità di pagare tramite POS quando l'importo è superiore a 30 euro.

La decorrenza, inizialmente fissata al 1° gennaio 2014, è stata poi differita al 30 giugno.

In realtà la norma non prevede sanzioni in capo a chi non provveda in tal senso.

Lo stesso Ministero dell'Economia prende atto dell'interpretazione fornita dal Consiglio Nazionale Forense, in base alla quale al professionista è imposto l'onere di consentire al cliente di poter utilizzare il POS quale forma di pagamento, e conclude affermando che "non risulta associata alcuna sanzione" in capo al professionista che non predispone la necessaria strumentazione finalizzata ai pagamenti con moneta elettronica ma evidenzia come l'Italia "si caratterizza nel contesto europeo per un'elevata propensione all'utilizzo del contante" e che l'impulso alla diffusione di strumenti elettronici è in grado di produrre effetti benefici per i consumatori, le imprese, le Amministrazioni pubbliche e l'economia nel suo complesso. Nel documento, inoltre, si sottolinea l'opportunità di attivare tavoli di confronto per ridurre i costi legati alla disponibilità e all'utilizzo del POS.

La mancata attivazione del POS dal 30.06.2014 non produrrà quindi un inadempimento sanzionabile: la norma introduce un onere piuttosto che un obbligo giuridico per cui il problema si pone non per la mancata attivazione del POS ma nel caso in cui siano i clienti a chiedere di pagare attraverso il bancomat.

Si evidenzia in ogni caso l'opportunità per le associazioni di utilizzare il più possibile strumenti di pagamento tracciabili (*assegni non trasferibili, bancomat, bonifico bancario, transazioni on line*), sia per garantire la massima trasparenza nella gestione delle risorse economiche che per facilitare la gestione contabile.



Resta in ogni caso applicabile la sanzione nel caso in cui la **transazione avvenga in contanti per importi superiori ad € 1.000** (in questo caso trova applicazione la sanzione quantificata in misura percentuale - dall'1 al 40% dell'importo trasferito - ferma restando la sanzione minima pari a 3.000 euro).

Detto plafond si riduce ad **€ 516,46** nel caso in cui la transazione interessi una associazione/società sportiva dilettantistica. In questo caso oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria - da € 258,23 ad € 2.065,83

fino all'importo di € 1.000 - troverà applicazione anche la sanzione della decadenza dal regime di cui alla Legge 398/1991.

Si segnala che secondo l'Agenzia delle Entrate detto limite si applicherebbe non solo alle associazioni sportive dilettantistiche ma a tutti i soggetti con partita iva in regime forfettario Legge 398/1991, quindi potenzialmente tutte le associazioni senza scopo di lucro, nonostante la sanzione sia contemplata all'articolo 25 della Legge 133/1999, relativo alle sole associazioni sportive dilettantistiche, e non sia stato viceversa introdotto all'interno della Legge 398/1991.

PROGETTO REALIZZATO NELL'AMBITO DEL PIANO PER L'ASSOCIAZIONISMO

CON ANCHE IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Con la collaborazione tecnica di



Cosa si intende per divieto di distribuzione indiretta di utili o proventi?

Lo statuto della nostra associazione prevede il divieto di distribuzione diretta ed indiretta di utili e proventi ma esattamente cosa significa? Mi è chiaro che le risorse dell'associazione sono dell'associazione, non entrano nel nostro patrimonio, ma divieto di distribuzione indiretta significa che non possiamo retribuire i soci nel caso in cui lavorino per l'associazione? Significa altro?

Le associazioni che intendono accedere alle agevolazioni fiscali degli enti non commerciali di tipo associativo (esemplificando il concetto, la possibilità di non assoggettare a tassazione i corrispettivi specifici versati dai soci per partecipare alle attività associative), devono prevedere nello statuto il divieto di distribuzione diretta o indiretta di utili o proventi e soprattutto devono rispettare detto vincolo nella gestione dell'associazione.

La nozione di distribuzione indiretta è stata normata con riferimento alle ONLUS dall'articolo 10 del DLgs 460/1997 ai sensi del quale si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione i seguenti comportamenti:

- a) quando cedo beni o effettuo prestazioni di servizi ai soci e a quanti operano per l'associazione a condizioni più favorevoli rispetto agli altri (es: l'associazione di tennis permette ai soci di utilizzare il campo per gli allenamenti a 20 euro, ai non soci invece fa pagare 30 euro);
- b) quando acquisto beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale (es: acquisto l'abbigliamento sportivo da mio cugino che pratica dei prezzi superiori a quelli degli altri negozi di articoli sportivi);
- c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal DPR 645/1994 e dal dl 239/1995 per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni (l'applicazione di questo parametro risulta particolarmente difficile a seguito dell'abolizione delle tariffe professionali a cui si faceva ricorso per effettuare il calcolo);
- d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
- e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche (es: erogo agli istruttori compensi sportivi superiori

del 20% rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo dell'impiantistica sportiva per un terzo livello, ossia circa 1.300 euro).

Diversi documenti di prassi (la Circolare n.124/1998, la Risoluzione 9/2007 e da ultimo la Risoluzione 38/2010) hanno chiarito che in mancanza di espressa indicazione legislativa, la nozione di distribuzione indiretta di utili debba essere definita in base ai criteri previsti con riferimento alle Onlus per la generalità degli enti associativi. Ne consegue che questi parametri dovranno essere utilizzati anche dalle associazioni di promozione sociale, dalle associazioni sportive dilettantistiche, dalle associazioni culturali e da ogni altra associazione senza scopo di lucro che intenda fruire delle agevolazioni fiscali.

Si ricorda che tale disposizione nasce con l'obiettivo di evitare che la disciplina fiscale agevolata prevista per le organizzazioni non profit possa alimentare abusi nonché alterazioni concorrenziali nei confronti di imprese soggette a regimi ordinari di imposizione. Con detta disposizione il legislatore ha meglio precisato il concetto di distribuzione indiretta di utili, con l'individuazione di fattispecie concrete che assumono, quindi, nel contesto, una funzione interpretativa di uno dei più stringenti vincoli imposti a detti organismi dal legislatore.

La disposizione normativa in argomento, pertanto, è da considerare norma antielusiva di tipo sostanziale, della quale può essere chiesta la disapplicazione, ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, del DPR n. 600 del 1973.

A tal fine diventa però necessario che il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie l'operazione attuata non concretizza in realtà un comportamento elusivo: se intendo pagare i miei collaboratori in misura superiore del 20% rispetto a quanto previsto dal Contratto collettivo di riferimento, devo presentare all'Agenzia una istanza corredata dai relativi curricula che dimostrino effettivamente la particolare specializzazione che giustifica una loro retribuzione in misura superiore (sul punto Agenzia delle Entrate, Risoluzione del 10/09/2002 n. 294).

Buon riposo!

L'attività dello sportello di assistenza alle associazioni viene sospeso nelle due settimane centrali di agosto: vi aspettiamo da mercoledì 27 agosto previo appuntamento.

